

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi.

Avviso pubblico per la concessione di contributi regionali di cui al "Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura" - art. 2 della legge regionale n. 14 del 2015 e successive modifiche.

Art. 1 (Finalità)

In attuazione della legge regionale 14/2015 e della deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 29 gennaio 2019, con il presente Avviso pubblico la Regione Lazio promuove, attraverso la concessione di contributi tesi a favorire il reinserimento delle vittime del reato di usura e/o di estorsione nell'economia legale il sostegno dei soggetti che, a causa delle difficoltà di accesso al credito, siano potenziali vittime del reato di usura.

Art. 2 (Ambito territoriale)

Gli interventi e le misure di cui al presente Avviso devono essere realizzati nell'ambito del territorio della Regione.

Art. 3 (Soggetti destinatari dei contributi)

Sono destinatari dei contributi di cui al presente Avviso, secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli, purché iscritti nell'Elenco regionale dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni Antiusura costituito ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 14/2015 e della determinazione n. G05957/2016 e successive modifiche e integrazioni:

- a) le Fondazioni e le Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 108/96 e successive modifiche;
- b) le Associazioni e le Fondazioni antiracket e antiusura, di cui al D.M. 24 ottobre 2007, n. 220, come da ultimo modificato dal D.M. 30 novembre 2015, n. 223, iscritte nell'elenco prefettizio a far data dal 1 gennaio 2017.

Art. 4 (Beneficiari delle misure/interventi finanziabili)

Sono beneficiari delle misure e degli interventi previsti dal presente Avviso, purché abbiano la residenza e operino nel territorio regionale e secondo quanto meglio specificato nei successivi articoli, i soggetti di seguito riportati, vittime del reato di usura e/o di estorsione e potenziali vittime del reato di usura:

- a) persone fisiche;
- b) piccole e medie imprese, incluse le micro imprese, come definite dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, ad eccezione di quelle che praticano il gioco d'azzardo ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 5/2013.

Art. 5

(Risorse finanziarie disponibili)

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 26 del 29 gennaio 2019, lo stanziamento complessivo per la realizzazione degli interventi/misure di cui al presente Avviso, pari a euro 2.100.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2018, è ripartito tra le misure e gli interventi di cui alla l.r. 14/2015 nel seguente modo:

INTERVENTI / MISURE	RISORSE ANNO 2018
• misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura (di cui all'articolo 5 della l.r. 14/2015)	€ 960.000,00
• sostegno psicologico (di cui all'articolo 8 della l.r. 14/2015)	€ 40.000,00
• assistenza e tutela alle vittime dell'usura (di cui all'articolo 9 della l.r. 14/2015)	€ 800.000,00
• contributi agli enti impegnati nella lotta all'usura o ai fenomeni estorsivi (di cui all'articolo 10 della l.r. 14/2015)	€ 300.000,00

Art. 6

(Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo)

1. Gli enti di cui all'articolo 3 interessati alla concessione dei contributi regionali per le misure/interventi di cui ai successivi articoli 7, 8, 9 e 10, devono presentare apposita istanza utilizzando esclusivamente lo schema tipo di cui **all'Allegato A** al presente Avviso;
2. All'istanza, completa della documentazione richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente dovrà essere acclusa copia del documento di identità del medesimo in corso di validità;
3. L'istanza deve essere presentata **esclusivamente con una delle seguenti modalità**:
 - a) **a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno**, al seguente indirizzo:
Regione Lazio
Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi
Area Politiche per lo Sviluppo Socio-Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all'Usura
Via del Serafico n. 127
00142 Roma;
 - b) **mediante consegna a mano**, all'Ufficio corrispondenza "spedizione/accettazione" della Regione Lazio, sito in Via del Serafico n. 127 - 00142 Roma, durante l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle 17:15 e il venerdì dalle 8:00 alle 14:15);
4. Sulla busta contenente l'istanza e la documentazione a corredo deve essere apposta la seguente dicitura: "Avviso Pubblico l.r. 14/2015 - Annualità 2018";
5. L'istanza **deve pervenire**, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 14,15 del trentesimo (30°) giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR Lazio**;
6. Per le istanze presentate a mano o spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede **esclusivamente** il timbro del servizio di accettazione della Regione Lazio;
7. La Regione Lazio non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta ad eventuali disguidi o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

Art. 7

(Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura - art. 5 l.r. 14/2015)

1. Le Associazioni e le Fondazioni di cui all'articolo 3, lettera a), possono accedere ai contributi, nel limite dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 5, pari a euro 960.000,00, per le prestazioni di garanzie e le attività di cui ai commi successivi.
2. Ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 14/2015, le Associazioni e le Fondazioni possono:
 - a) concedere una garanzia fino a 50 mila euro per prestiti personali erogati da una banca e/o da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche, appositamente convenzionati, da restituire nel termine massimo di dieci anni. Il prestito garantito è destinato esclusivamente al consolidamento delle esposizioni debitorie verso banche, intermediari finanziari autorizzati ai sensi del d.lgs 385/1993, e fornitori di servizi pubblici. Il prestito garantito può essere erogato in due soluzioni, di cui la prima non può superare l'importo massimo di 35 mila euro in linea capitale e la seconda a condizione che la prima soluzione sia in regolare ammortamento da almeno diciotto mesi. A tal fine la banca e/o gli intermediari finanziari, appositamente convenzionati, rilasciano apposita certificazione che è trasmessa, a cura dell'ente destinatario, alla struttura regionale competente prima che venga erogata la seconda soluzione;
 - b) concedere una somma a titolo di anticipazione del prestito garantito di cui al punto precedente per il pagamento da parte dei soggetti beneficiari delle spese indifferibili sostenute, per le quali non sia possibile attendere l'erogazione del prestito medesimo. In ogni caso l'entità della somma anticipata non può superare il limite di 3 mila euro per persona fisica o per nucleo familiare. L'indifferibilità delle spese è accertata dagli enti destinatari. Gli importi utilizzati dagli enti destinatari del contributo ai sensi del presente comma sono reintegrati nella dotazione iniziale degli stessi al momento dell'erogazione del prestito di cui al punto precedente.
3. Nel caso in cui la banca e/o gli intermediari finanziari rifiutino la richiesta di prestito garantito si applica quanto previsto all'articolo 5, comma 5, della l.r. 14/2015.
4. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, possono beneficiare delle misure di cui al presente intervento le persone fisiche che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) incapacità di far fronte agli impegni finanziari già assunti;
 - b) capacità di restituire il prestito garantito di cui al comma 2, da valutare in base al reddito e alla situazione patrimoniale e familiare.
5. Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 26 del 29 gennaio 2019, l'importo complessivo stanziato di cui al comma 1, destinato alle Associazioni e Fondazioni individuate dall'Avviso pubblico e ritenute ammissibili, è ripartito in parti uguali nel seguente modo:
 - a) euro 100.000,00, tra coloro che nell'Avviso precedente non abbiano percepito alcun contributo per il medesimo intervento o che presentino per la prima volta istanza partecipazione;
 - b) la restante somma di euro 860.000,00 tra tutti i destinatari, ivi compresi quelli indicati nella precedente lettera a);
6. A seguito dell'ammissione a contributo, l'erogazione dello stesso è condizionata, a pena di decadenza, alla sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione, secondo lo schema tipo di cui **all'Allegato B** al presente Avviso. Qualora si tratti di Fondazioni o Associazioni già beneficiarie di contributo per la presente misura, ai sensi dei precedenti avvisi pubblici, si provvederà all'aggiornamento/integrazione della convenzione già stipulata.

Art. 8

(Interventi di sostegno psicologico - art. 8 l.r. 14/2015)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 14/2015, sono concessi contributi, nel limite dello stanziamento complessivo previsto nell'articolo 5, pari a euro 40.000,00, agli enti di cui all'articolo 3, lettere a) e b), che svolgano attività di assistenza e sostegno psicologico in favore di potenziali vittime del reato di usura e/o di estorsione e potenziali vittime del reato usura avvalendosi di esperti iscritti all'Albo che abbiano maturato esperienza e competenze nella trattazione di soggetti che soffrono della sindrome dell'ingiusto debito o della sindrome post traumatica da stress inerente il reato di usura e di estorsione (così come prestato al art. 8 comma 1, l.r. 14/2015).
2. I contributi riguardano le spese sostenute nell'annualità 2017 per il pagamento di parcelle/fatture/ricevute a consulenti esterni, nel pieno rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 11 comma 1;
3. Per accedere ai contributi del presente articolo all'istanza dovrà essere allegata la relazione sugli interventi di sostegno psicologico complessivamente realizzati nell'anno 2017, redatta secondo il **Modello 1**, allegato al presente Avviso, con acclusa:
 - a) **per ciascun consulente/professionista:**
 - lettera di incarico/contratto sottoscritto dalle parti, con l'indicazione, in particolare, dell'oggetto, del corrispettivo previsto e della durata;
 - curriculum vitae debitamente sottoscritto, dal quale si evinca, in particolare, l'esperienza in materia così come previsto dall'art. 8, comma 1, della l.r. 14/2015;
 - relazione dettagliata (compilata secondo il **Modello 1.1**, sottoscritta dal consulente/professionista) dell'attività svolta ai sensi del presente articolo, specificando, per ciascun assistito, le generalità, le problematiche affrontate, la descrizione del numero e della tipologia di interventi, i risultati raggiunti, in modo che risultino chiare le differenti problematiche affrontate a favore di ogni singolo assistito, al fine di rendere comprensibile l'apporto di ogni professionista e l'ammissibilità della spesa richiesta;
 - fatture/parcelle/ricevute emesse, riferite nominalmente a ciascun assistito, con relative quietanze di pagamento ai sensi del successivo articolo 11 ovvero, parcelle/fatture/ ricevute non ancora quietanzate nel caso previsto dal comma 3 del medesimo articolo;
 - quietanza del modello di pagamento unificato F24 attestante il versamento delle ritenute fiscali, con prospetto riepilogativo degli importi versati o da versare per ogni risorsa coinvolta;
 - b) scheda riassuntiva contenente gli estremi dei documenti di spesa (redatta secondo il **Modello 1.2**);
4. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere pena inammissibilità:
 - diretti esclusivamente in favore degli utenti;
 - direttamente riconducibile alle materie di cui alla l.r. 14/2015;
5. Qualora i contributi ritenuti ammissibili siano complessivamente superiori all'importo stanziato ai sensi del comma 1, sarà applicata a tutte le istanze pervenute una identica decurtazione in percentuale.

Art. 9

(Interventi di assistenza e tutela - art. 9 l.r. 14/2015)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 14/2015, sono concessi contributi, nel limite dello stanziamento complessivo previsto nell'articolo 5, pari ad euro 800.000,00, agli enti di cui all'articolo 3, lettere a) e b), che svolgono attività di assistenza e tutela in favore di vittime di usura e/o di estorsione o potenziali vittime di usura che versino in situazione di comprovata difficoltà economica e non riescano ad accedere al credito ordinario.
2. L'assistenza e la tutela di cui al comma 1 ricomprendono, tra l'altro, attività di orientamento e supporto per consentire la fruizione degli strumenti di prevenzione dell'usura o dell'estorsione previsti dalla normativa statale e regionale nonché, qualora il beneficiario eserciti un'attività professionale o imprenditoriale, consulenza aziendale finalizzata al miglioramento della gestione economico-finanziaria dell'impresa volta anche a consentire l'accesso al credito ordinario.
3. I contributi riguardano spese sostenute nell'annualità 2017 per: il pagamento di parcelle/fatture/ricevute per attività espletate da consulenti esterni, esperti in materia, nel pieno rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 11, comma 1;
4. Per accedere ai contributi del presente articolo all'istanza di finanziamento dovrà essere allegata una relazione complessiva sugli interventi di assistenza e tutela realizzati nell'anno 2017, redatta secondo il **Modello 2**, allegato al presente Avviso, con acclusa:
 - a) per ciascun consulente/professionista:
 - lettera di incarico/contratto, sottoscritta dalle parti con l'indicazione, in particolare, dell'oggetto, del corrispettivo previsto e della durata;
 - curriculum vitae debitamente sottoscritto, dal quale si evinca, in particolare, l'esperienza in materia prevista dall'art. 9, comma 1, della l.r. 14/2015;
 - relazione dettagliata (compilata secondo il **Modello 2.1**), sottoscritta dal consulente/professionista, dell'attività svolta esclusivamente dal medesimo ai sensi del presente articolo, specificando per ciascun assistito le generalità, le problematiche affrontate, la descrizione del numero e della tipologia di interventi, i risultati raggiunti, in modo che risultino chiare le differenti problematiche affrontate a favore di ogni singolo assistito, al fine di rendere comprensibile l'apporto di ogni professionista e l'ammissibilità della spesa richiesta;
 - fatture/parcelle/ricevute emesse, riferite nominalmente a ciascun assistito, con relative quietanze di pagamento ai sensi del successivo articolo 11 ovvero, parcelle/fatture/ricevute non ancora quietanzate nel caso previsto dal comma 3 del medesimo articolo;
 - quietanza del modello di pagamento unificato F24 attestante il versamento delle ritenute fiscali, con prospetto riepilogativo degli importi versati o da versare per ogni risorsa coinvolta;
 - b) scheda riassuntiva contenente gli estremi dei documenti di spesa (redatta secondo il **Modello 2.2**);
5. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere pena inammissibilità:
 - diretti esclusivamente in favore degli utenti;
 - direttamente riconducibile alle materie di cui alla l.r. 14/2015;
6. Qualora i contributi ritenuti ammissibili siano complessivamente superiori all'importo stanziato ai sensi del comma 1, sarà applicata a tutte le istanze pervenute una identica decurtazione in percentuale.

Art. 10

(Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all'usura o ai fenomeni estorsivi - art. 10 l.r. 14/2015)

1. Sono concessi contributi, nel limite dello stanziamento previsto nell'articolo 5, pari a euro 300.000,00, agli enti di cui all'articolo **3, lettere a) e b)**, a condizione che abbiano attivato nell'anno 2017 gli interventi (e conseguiti idonei risultati) di cui al presente Avviso o, comunque, nelle materie di cui alla l.r. 14/2015.
2. Ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 14/2015, i contributi possono riguardare spese sostenute nell'anno 2017, relativamente a:
 - a) formazione di personale esclusivamente nelle materie previste dalla l.r. 14/2015;
 - b) attività di informazione esclusivamente in materia di usura/estorsione, educazione al consumo e uso responsabile del denaro e, più in generale, nelle materie di cui alla l.r. 14/2015;
 - c) sostegno alla gestione dell'associazione:
 1. rimborso copertura assicurativa ai sensi di legge (L. 266/91 art. 4);
 2. rimborso copertura polizza fideiussoria in merito alla quale la Regione concorre esclusivamente fino all'importo massimo complessivo di euro 3.000,00;
 3. nel limite massimo del 60% della spesa complessiva per:
 - locazioni/comodato d'uso, solo se debitamente registrati (relative ad una sola sede, legale o operativa), utenze (relative ad una sola sede, legale o operativa), corrispondente all'indirizzo dichiarato, intestate all'ente richiedente, noleggio fotocopiatrici e/o materiale informatico, spese di cancelleria;
 - emolumenti corrisposti a collaboratori esterni, per l'espletamento di attività di carattere gestionale (contabile/fiscale ecc.) diretta esclusivamente in favore dell'Ente, in merito ai quali la Regione concorre esclusivamente fino all'importo massimo complessivo, per tutti i collaboratori esterni, per euro 500,00;
 - spese generali quali cancelleria, affitto stampanti o pc in merito alle quali la Regione concorre esclusivamente fino all'importo massimo complessivo, per tutte le spese, per euro 500,00;
 - d) potenziamento organizzazione:
 - emolumenti corrisposti al personale dipendente, per l'espletamento delle attività di cui alla l.r. 14/2015, di natura amministrativa/contabile/tutoraggio. Il calcolo verrà effettuato sulla base del CUD del dipendente, nel pieno rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 11 comma 1, lettera b);
 - emolumenti corrisposti a collaboratori esterni, in misura non superiore a 5 unità, per l'espletamento di attività di cui alla l.r. 14/2015, diretta esclusivamente in favore degli assistiti, di natura amministrativa, segreteria (max. n. 1 unità), di coordinamento (max. n.1 unità), di tutoraggio (max. n. 3 unità), nel pieno rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 11 comma 1, lettera b);
3. Per accedere ai contributi di cui al presente articolo, all'istanza dovrà essere allegata una relazione complessiva e dettagliata sulle attività espletate nell'anno 2017, dalla quale risultino chiari gli interventi attivati, previsti nel presente Avviso, e conseguiti idonei risultati nelle materie di cui alla l.r. 14/2015. La relazione dovrà essere redatta secondo il **Modello 3**, nonché quanto previsto dai commi successivi.

4. Relativamente alle spese di cui al comma 2, lettera a), dovrà altresì essere presentata relazione dettagliata sui corsi di formazione del personale con acclusa, in particolare: documentazione di iscrizione ai corsi, numero partecipanti, programmi, durata, costi, nonché copia delle fatture/parcelle/ricevute debitamente quietanzate ai sensi dell'articolo 11, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
5. I contributi di cui al comma 2, lettera b), comprendono le spese di organizzazione di eventi/convegni, campagne informative (non pubblicitarie), tutte obbligatoriamente riferite esclusivamente alle materie/interventi di cui alla l.r. 14/2015. In tal caso all'istanza di contributo dovrà altresì essere allegata relazione dettagliata sulle attività espletate e relativa documentazione a supporto (brochure, copie manifesti, volantini), nonché fatture/parcelle/ricevute debitamente quietanzate ai sensi dell'articolo 11, fatto salvo quanto previsto nel comma 3 del medesimo articolo.
6. Relativamente alle spese di cui al comma 2, lettera c), punti 1, 2 e 3, dovranno essere allegati i relativi documenti giustificativi (quali contratti di locazione, polizze assicurative lettere d'incarico/contratto) e relative ricevute di pagamento, debitamente quietanzate ai sensi del richiamato articolo 11.
7. Relativamente alle spese di cui al comma 2, lettera d), punto 1, per ciascun dipendente deve essere prodotto:
 - a) contratto di lavoro;
 - b) CUD anno 2018 riferito a redditi 2017;
 - c) relazione dettagliata, compilata secondo il Modello 3.1 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal dipendente, sulle attività svolte ai sensi della l.r. 14/2015;
 - d) copia dei cedolini stipendiali, debitamente quietanzati ai sensi dell'articolo 11;
8. Relativamente alle spese di cui al comma 2, lettera d), punto 2, per ciascun collaboratore deve essere prodotto:
 - a) lettera di incarico/contratto, sottoscritto dalle parti, dal quale risulti in particolare, l'oggetto, il corrispettivo previsto e la durata;
 - b) relazione dell'attività svolta, compilata secondo il Modello 3.2 sottoscritta dal collaboratore (e dal legale rappresentante dell'Ente)
 - c) fatture/parcelle/ricevute emesse, con relative quietanze di pagamento ai sensi dell'articolo 11 ovvero, nel caso previsto dal comma 3 del medesimo articolo, parcelle/fatture/ricevute pro forma;
 - d) se dovute, quietanza del modello di pagamento unificato F24 attestante il versamento delle ritenute fiscali, con prospetto riepilogativo degli importi versati o da versare per ogni risorsa coinvolta;
9. Tutte le spese presentate ai sensi del presente articolo devono essere prodotte nel pieno rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 11, comma 1;
10. Dovrà altresì essere allegata una scheda riassuntiva degli estremi dei documenti di spesa, redatta secondo il Modello 3.3
11. Qualora i contributi ritenuti ammissibili siano complessivamente superiori all'importo stanziato ai sensi del comma 1, sarà applicata a tutte le istanze pervenute una identica decurtazione in percentuale.

Art. 11

(Spese ammissibili e modalità di pagamento e rendicontazione)

1. Relativamente alle misure/interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10, sono ritenute ammissibili a contributo:
 - a) spese sostenute nel periodo che va dall'1 gennaio al 31 dicembre 2017 imputabili e riconducibili alle misure/interventi previste nei medesimi articoli;
 - b) spese relative alle attività espletate, da ciascun professionista/consulente/tutor purché risultino chiare le differenti problematiche affrontate a favore di ogni singolo assistito, al fine di rendere comprensibile l'apporto di ogni professionista/consulente/tutore e l'ammissibilità della spesa richiesta.
 - c) Spese per campagne informative purché non siano riconducibili a mera pubblicità e non imputabili ad aggiornamenti siti web pagine facebook ed altro;
 - d) fatture/pre-parcelle emesse, riferite nominalmente a ciascun assistito, con relative quietanze di pagamento, ovvero, nel caso previsto dal successivo comma 3, parcelle/fatture proforma. Non verranno ammesse a contributo fatture/pre-parcelle/ricevute di pagamento/documenti equipollenti, redatte in forma cumulativa per più assistiti;
 - e) IVA, purché si tratti di un costo non detraibile (in tal caso è necessaria specifica attestazione in tal senso), qualora detta dichiarazione non venisse prodotta l'IVA non sarà ammessa;
2. fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, le fatture/parcelle/ricevute di pagamento/documenti equipollenti devono essere debitamente quietanzati attraverso modalità di pagamento tracciabili, quali:
 - a) bonifico bancario con identificativo TRN;
 - b) ricevuta bancaria (Ri.ba);
 - c) assegno non trasferibile (in tal caso occorre presentare copia dell'assegno e relativo estratto conto);
 - d) scontrino parlante;
3. potranno essere ammesse a contributo le spese non ancora quietanzate dall'ente, purché suffragate dalla documentazione giustificativa prevista dagli articoli 8, 9 e 10, nonché da parcelle/fatture proforma. In tal caso, a seguito dell'ammissione a contributo, l'effettiva erogazione dello stesso da parte della Regione è condizionata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita fideiussione bancaria/assicurativa a copertura del 100% dell'importo non quietanzato, redatta secondo lo schema tipo di cui **all'allegato C**.

Art. 12

(Cause di esclusione delle istanze)

1. Sono escluse le istanze:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3;
 - b) prive della indicazione degli interventi/misure per i quali viene richiesto il contributo regionale;
 - c) pervenute con modalità diverse e/o successivamente al termine temporale indicato nell'articolo 6;
 - d) presentate in maniera difforme da quanto prescritto nell'art. 11.

Art. 13

(Istruttoria e valutazione delle istanze)

1. La valutazione delle istanze pervenute e la relativa rendicontazione, nonché l'adozione dei conseguenti provvedimenti è effettuata dalla struttura regionale competente.
2. La struttura regionale provvede, in particolare:
 - a) alla verifica preliminarmente dell'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 12;
 - b) alla valutazione delle istanze di contributo e della relativa rendicontazione;
 - c) all'adozione degli atti conseguenti.
3. La struttura regionale competente, qualora lo ritenga necessario ai fini della relativa valutazione delle istanze presentate, può chiedere eventuali chiarimenti e integrazioni che dovranno essere forniti nel termine da essa stabilito.

Art. 14

(Modalità di erogazione del contributo)

1. I contributi valutati ammissibili saranno assegnati:
 - a) per gli interventi di cui all' articolo 7, a seguito della sottoscrizione o aggiornamento della convenzione ivi richiamata;
 - b) per gli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10:
 - senza ulteriore formalità in presenza di rendicontazione analitica e giustificativi di spesa già quietanzati;
 - in presenza di giustificativi di spesa non quietanzati, previa presentazione, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente, di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura del 100% dell'importo medesimo, redatta secondo lo schema tipo di cui **all'allegato C**.
2. L'erogazione del contributo verrà effettuata, previa apposita richiesta della Direzione regionale competente, da Lazio Innova S.p.A. (già Sviluppo Lazio S.p.A.), quale soggetto erogatore dei finanziamenti concessi ai sensi del presente Avviso nell'ambito delle funzioni attribuite con la convenzione stipulata n. reg. cron. 20926/2018 e così come integrata dalla convenzione reg. cron. 22267/2019.

Art. 15

(Informazioni sull' Avviso pubblico e obbligo di pubblicità)

1. Il presente Avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche all'interno del portale istituzionale www.regione.lazio.it. - sottomenù: "Argomenti/Sicurezza/Bandi e Avvisi".
2. Sul medesimo portale saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'Avviso, entro e non oltre il termine di sette giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del portale.
3. Gli enti partecipanti al presente Avviso sono obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20. Della l.r. n. 16 del 20 maggio 1996 ai sensi del quale: "tutti i soggetti beneficiari dei contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negl'atti di informazione compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi *omissis*" Ai fini della richiesta del vettoriale e dell'autorizzazione dell'utilizzo del logo regionale l'ente deve inviare richiesta alla struttura regionale "Comunicazione Istituzionale" e per conoscenza al responsabile del procedimento allegando tutta la documentazione necessaria ai fini dell'autorizzazione.

4. Il responsabile del procedimento è la D.ssa Anna Scala - Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi - Area Politiche per lo Sviluppo Socio-Economico dei Comuni, Servitù Militari e Lotta all'Usura - via del Serafico n. 127 – 00142 Roma – ascala@regione.lazio.it

Art.16

(Informativa per il trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
2. A tal riguardo, si informa che:
 - a. il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, email: dpo@regione.lazio.it, pec: protocollo@regione.lazio.legalmail.it;
 - b. il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi - email: risorseumane@regione.lazio.it, pec: risorseumane@regione.lazio.legalmail.it;
 - c. il Responsabile della Protezione dei Dati è l'ing. Silvio Cicchelli, email istituzionale: dpo@regione.lazio.it, pec: DPO@regione.lazio.legalmail.it;
3. La Regione Lazio si impegna a raccogliere e trattare i dati personali per le seguenti finalità:
 - partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti nel presente Avviso;
 - erogazione del contributo concesso;
 - ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o da leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
 - esecuzione da parte dell'Ente medesimo dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici;
4. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo all'Amministrazione regionale;
5. Ove necessario, per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali:
 - dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura regolamentata dall'Avviso o per l'erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire;
 - poteri di rappresentanza legale posseduti;
 - dati giudiziari e fiscali;
6. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle norme vigenti;
7. I dati saranno raccolti ed elaborati dalla Regione Lazio e resi disponibili nei confronti del responsabile del trattamento degli stessi della Regione Lazio, nonché nei confronti del personale

della Direzione Affari Istituzionali Personale e Sistemi Informativi coinvolti della gestione del procedimento amministrativo collegato alla concessione ed erogazione dei contributi previsti. Gli stessi potranno inoltre essere oggetto di comunicazione a soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio;

8. I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario;
9. In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo 10, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it;
10. La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta presentata e realizzare le finalità sopra indicate. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.